



COMUNE DI CASALBORE

PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

n. 40 del 21/12/2023

Adunanza ordinaria di seconda convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione ordinaria delle partecipate, ai sensi del Decreto Legislativo n. 175/20016.

L'anno duemilaventitre, addì ventuno del mese di Dicembre, alle ore 17.00, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

EMILIO SALVATORE	<i>SINDACO</i>	PRESENTE
RAFFAELE FABIANO	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
ETTORE TUTOLO	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
FABIO PERRELLA	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
ENZO PERRELLA	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
PAOLA UCCI	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
PIERFRANCESCO IGNELZI	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
GIUSEPPE PACIFICO	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
PIERFRANCESCO RESCE	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
GIULIANO RESCE	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
ANTONIO PESCATORE	<i>CONSIGLIERE</i>	ASSENTE


ASSEGNATI n. 11

PRESENTI n. 10

ASSENTI n. 1


Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Michele Pavone**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità dell'adunanza dal numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.



Relazione sull'argomento il **Sindaco**, il quale richiama il Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124, che costituisce il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100. Il Testo Unico, all'art. 24, obbligava i Comuni, entro il termine del 30 Settembre 2017, ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dagli Enti alla data del 23 Settembre di quell'anno, adottando uno specifico Piano Operativo di Razionalizzazione che indicasse quale partecipazioni mantenere, secondo i dettami della citata norma, e quali, invece, dismettere. Pertanto, il Comune di Casalbore, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 25 Settembre 2017, adottava tale provvedimento ricognitivo. La stessa norma, inoltre, all'art. 20, comma 4, prevedeva che i Comuni, entro il 31 Dicembre di ogni anno dovessero procedere alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni con allegata relazione che chiarisse le iniziative assunte dall'Ente rispetto agli esiti della ricognizione effettuata nel corso dell'anno precedente. Di qui la necessità per l'Ente di procedere, anno per anno, alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31 Dicembre, con apposita deliberazione consiliare. Per tale ragione, ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175, come da ultimo modificato con il Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100, il Comune di Casalbore con specifica deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15 Dicembre 2022, procedeva alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31 Dicembre 2021. Altrettanto dovrà essere fatto per gli anni successivi, procedendo alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute con specifico Piano di Razionalizzazione. Al momento, al di fuori delle partecipazioni detenute dal Comune nei Consorzi Obbligatori, ovvero nei Consorzi che gestiscono in un Ambito Ottimale taluni servizi necessari, l'Ente possiede partecipazioni nelle seguenti quattro società, "Casalservizi S.r.l. a socio unico", "Asmenet S.c.a.r.l.", "G.A.L. Ufita" ed "Energreen Casalbore S.r.l.". La vigente norma, all'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Fanno eccezione le partecipazioni detenute in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3, T.U.S.P.). Di qui l'esigenza per l'Ente di procedere alla dismissione delle quote nella società "Energreen Casalbore S.r.l.", che non possiede più i requisiti per cui debbano essere mantenute le partecipazioni. Difatti, a far data dall'anno 2018, l'Ente ha assunto le iniziative previste dalla normativa civilistica in materia per la dismissione della propria quota di partecipazione nella società "Energreen Casalbore S.r.l." di Casalbore (AV), trattandosi di partecipazioni non essenziali secondo i dettami introdotti dal Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175, così come da ultimo modificato con il Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100. Infine il Consiglio di Amministrazione della "Energreen Casalbore S.r.l." in data 4 Aprile 2022 ha stabilito la messa in liquidazione della società. Oggi tale società è inattiva. Per quanto, invece, attiene alle altre partecipazioni societarie, il Sindaco rimarca che trattasi di partecipazioni in società che svolgono servizi utili alla collettività e, pertanto, vanno mantenute. Infine ricorda che il Revisore dei Conti del Comune, Dott. Vito Salvatore, ha espresso parere favorevole sulle proposta di deliberazione agli atti, con specifica relazione del 12 Dicembre 2023, con la quale, peraltro, ha invitato l'Ente a monitorare costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalla partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse, a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e, in particolare, della "Energreen Casalbore S.r.l." in liquidazione ed a monitorare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Interviene il consigliere **Giuliano Resce**, il quale si sofferma sulla partecipazione dell'Ente nella



società "G.A.L, Ufita S.r.l.", società consortile a responsabilità limitata. In particolare chiede di conoscere le ragioni per le quali l'Ente conserva questa partecipazione, tenuto conto che la società fin dall'anno 2014 non approva il proprio bilancio e che, finora, non è stata di alcuna utilità per il Comune di Casalbore.

Prende la parola il **Sindaco**, il quale precisa che tale società, per obblighi statutari, candida progetti per finanziamenti destinati sia a soggetti pubblici che a privati, e che, pertanto, vi è la possibilità che alcuno di questi progetti riceva un finanziamento.

Interviene il consigliere **Raffaele Fabiano**, il quale ricorda che nel bilancio della Regione Campania vi è un plafond con destinazione vincolata destinato proprio ai G.A.L.

Interviene il consigliere **Pierfrancesco Resce**, il quale rimarca il fatto che nella nuova programmazione della Regione Campania sono stati tagliati i fondi destinati ai G.A.L. Per tale ragione non vi è più alcuna utilità nel conservare tale partecipazione.

In conclusione, il **Sindaco** invita il Consiglio Comunale a procedere, ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175, come da ultimo modificato con il Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100, alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31 Dicembre 2022, con allegata relazione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 Agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 Giugno 2017, n. 100;

Richiamato il Piano Operativo di Razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 25 Settembre 2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (da eseguirsi annualmente entro il 31 Dicembre di ogni anno), ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1, comma 612, della Legge n. 190/2014;

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;


Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 Settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25 Settembre 2017;

Tenuto conto che il suddetto Piano, che prevede alcune azioni di razionalizzazione, è in corso di attuazione in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della



concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dagli organismi partecipati;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dall'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al M.E.F. che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero, nell'eventualità, di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437- quater, del codice civile;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti, nell'eventualità di azioni di razionalizzazione, predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 del codice civile;

Tenuto conto che, a seguito della ricognizione già effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15 Dicembre 2022, relativa alle partecipazioni possedute alla data del 31 Dicembre 2021, è emersa la volontà dell'Amministrazione di confermare quanto già stabilito con deliberazione n. 31 del 25 Settembre 2017, di Revisione Straordinaria, ovvero di dismettere la partecipazione nella società "Energreen Casalbore S.r.l.", a seguito della messa in liquidazione della società;


Tenuto conto, altresì, della volontà dell'Ente di conservare le partecipazioni in tutte le altre società, rientrando esse nei parametri di legge;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D. Lgs. n. 267/2000, acquisito in data 12 Dicembre 2023;

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, espressi dai Responsabili Comunali in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (P. Resce G. Resce), resi nelle forme di legge, espressi in forma palese, per alzata di mano;

D E L I B E R A



La premessa è parte integrante e sostanziale della presente.

Di **approvare** l'allegato "A" alla presente deliberazione, contenente la ricognizione ordinaria (periodica) delle partecipazioni possedute dal Comune di Casalbore al 31 Dicembre 2022, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;


Di **procedere** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

Di **disporre**:

- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, e ss. mm. ed ii., con le modalità ex D.M. 25 Gennaio 2015 e ss. mm. ed ii.;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
- che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

Di **dichiarare**, con separata votazione che ha prodotto l'esito di n. 8 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (P. Resce e G. Resce), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Del che è verbale.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. to **Dott. Emilio Salvatore**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to **Dott. Michele Pavone**

REFERATO DI PUBBLICAZIONE - numero 105 registro pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Dalla Residenza Municipale, li 27 FEB. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to **Dott. Michele Pavone**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Pavone

PARERI

Sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i sottoscritti esprimono il parere di competenza come segue:

Parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F. to **Dott. Michele Pavone**


Parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
F. to **Dott.ssa Miretta Grasso**

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 27 FEB. 2024

Il Segretario Comunale



REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DEL D.LGS n. 175/2016

RELAZIONE TECNICA

Inquadramento normativo

Il 23.9.2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D. lgs. 175/2016 (TUSP), attuativo dell'art. 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. Legge Madia, successivamente oggetto di un correttivo di cui al D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

L'intervento normativo, nel riassumere in un quadro organico le numerose disposizioni vigenti in materia, ridisegna la disciplina delle società partecipate da pubbliche amministrazioni, con la finalità di ridurre e razionalizzare il fenomeno delle partecipazioni pubbliche, promuovere un'efficiente gestione delle medesime e la qualità dei servizi pubblici erogati, contenere la spesa pubblica, nonché tutelare e promuovere la concorrenza.

Il Testo unico ha stabilito:

- condizioni e limiti delle partecipazioni pubbliche, ridisegnando le regole per la loro costituzione, assunzione, mantenimento ovvero alienazione;
- i criteri di amministrazione e controllo delle società pubbliche (numero degli amministratori, requisiti, compensi); il regime di responsabilità degli organi; l'assoggettabilità a fallimento e alle procedure concorsuali;
- disposizioni finalizzate all'economicità, all'efficienza e alla trasparenza della gestione delle società pubbliche, mettendo in capo agli enti pubblici controllori la definizione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

L'art. 4 del TUSP prevede condizioni e limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica, diretta e indiretta, ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni anche di minoranza. Tale disposizione introduce un limite di carattere generale: le società a totale o parziale partecipazione pubblica devono avere per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente partecipante.

Nell'ambito di tale principio generale, l'art. 4 al comma 2 specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

In merito alla definizione dei servizi di interesse generale, si citano le seguenti disposizioni:

- art. 2 lett. h) TUSP: definisce i «servizi di interesse generale» le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

- art. 2 lett. i) TUSP: definisce i «servizi di interesse economico generale» i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.

In merito alle finalità dell'Ente locale, si citano le seguenti disposizioni:

- art. 3 del D. Lgs. 267/2000: stabilisce che il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà;

-art. 13 del D. Lgs. 267/2000: stabilisce che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

-art. 112 del D. Lgs. 267/2000: stabilisce che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

-art. 14 comma 27 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122: elenca una serie di attività che costituiscono funzioni fondamentali dei Comuni, tra le quali "l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale".

Riguardo ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, occorre considerare le competenze, anche in materia di affidamento e controllo dei servizi, attribuite agli enti di governo degli ambiti ex art. 3-bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011.

Le disposizioni dell'art. 4, unitamente a quelle di cui all'art. 20 (che saranno analizzate infra) sono state alla base di un importante adempimento per gli enti locali in tema di partecipazioni, ovvero la revisione straordinaria disciplinata dall'art. 24 del TUSP: le amministrazioni pubbliche dovevano effettuare, con provvedimento motivato, entro il 30.9.2017, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23.9.2016, individuando quelle che dovevano essere alienate od oggetto di misure di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione. Infine, è posto in capo agli Enti locali l'adempimento di cui **all'art. 20 del TUSP**, oggetto della presente analisi, ovvero la **razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche:**

fermo quanto previsto dal citato art. 24 del TUSP, a partire dall'anno 2018 e con riferimento al 31.12.2017 le Pubbliche Amministrazioni effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, e predispongono, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione delle modalità e tempi di attuazione, è adottato ove in sede di analisi si rilevino le seguenti fattispecie (art. 20 comma 2):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (nelle more della prima applicazione di tale criterio, si applica la soglia di fatturato medio di euro 500.000,00);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

Anche ai fini dell'adempimento in oggetto, le disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 20 "fanno sistema" al fine di valutare il quadro complessivo dei criteri che consentono ovvero vietano il mantenimento delle partecipazioni societarie.

Per effettuare l'analisi, occorre in primo luogo, verificare la sussistenza del presupposto per il mantenimento delle singole partecipazioni, ovvero della loro stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Entro il suddetto limite, il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4 comma 2 del TUSP, e soprariportate.

A seguito della verifica preliminare della sussistenza di entrambi i requisiti, per ogni partecipazione deve essere effettuata l'ulteriore verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del TUSP.

Il provvedimento avente ad oggetto l'analisi delle partecipazioni ed il piano di riassetto deve essere trasmesso alla struttura del MEF incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del TUSP e alla Corte dei conti - sezione di controllo.

Ai medesimi soggetti dovrà essere trasmessa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del Piano, evidenziando i risultati conseguiti.

In caso di mancata adozione degli atti e di mancata trasmissione, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti"

Si applicano inoltre le norme sanzionatorie previste dall'articolo 24 (inibizione del socio pubblico all'esercizio di diritti sociali, liquidazione della partecipazione ovvero, ricorrendone i presupposti, liquidazione della società).

**ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE
DAL COMUNE DI CASALBORE AI SENSI DELL'ART. 20 TUSP:**

Le partecipazioni detenute dal Comune oggetto di analisi sono le seguenti:

SOCIETA'	CAPITALE SOCIALE	IMPORTO NOMINALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Casalservizi S.r.l.	10.000,00	10.000,00	100%
Gal Ufita società consortile a resp.	281.000,00	3.570,00	2,49%
Asmenet soc. consortile a resp. limitata	126.617,00	219,00	0,10%
Energreen Casalbore S.r.l.	100.000,00	15.090,00	15,09%

1) Casalservizi S.r.l.

La Casalservizi S.r.l.- società "in house", è stata costituita nel 2004 con capitale sociale pari ad € 10.000,00. La società svolge principalmente servizi pubblici locali (manutenzione reti idriche e fognarie e depuratore, manutenzione impianto di pubblica illuminazione, pulizia casa comunale, raccolta differenziata rifiuti porta a porta, manutenzione hardware in dotazione degli uffici comunali, trasporto scolastico, manutenzione strutture sportive e scuole).

Il Comune di Casalbore è il socio unico.

La società ha 8 dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri.

I compensi agli amministratori sono stati € 0,00 nel 2022.

La società ha un proprio organo di controllo, i compensi sono pari ad € 2.980,00.

L'80% del suo valore della produzione deriva dai servizi svolti per conto del Comune di Casalbore.

Gli utili/perdite ed il valore della produzione degli ultimi cinque anni sono i seguenti:

Anno 2022	Utile	€ 99,00	Valore della Produzione € 237.999,00
Anno 2021	Utile	€ 202,75	Valore della Produzione € 220.420,74
Anno 2020	Utile	€ 49,36	Valore della Produzione € 230.775,00
Anno 2019	Utile	€ 217,00	Valore della Produzione € 243.158,00
Anno 2018	Utile	€ 117,00	Valore della Produzione € 242.988,00

L'Ente locale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercita un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della società. La società non possiede autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione. Essa è un'entità distinta solo formalmente ma in concreto costituisce parte dell'ente stesso. La società non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altra società partecipata del Comune.

Per i motivi sopraindicati, pur non verificandosi le condizioni previste dall'art. 20 c. 2 in relazione al fatturato, non si ravvede un obbligo di provvedere alla dismissione della partecipazione societaria da parte del Comune in quanto la società svolge esclusivamente servizi pubblici essenziali.

Inoltre è possibile, quale azione ulteriore prevista dall'art.20 c.2 lett. f) del T.U.S.P., contenere i costi di funzionamento della società.

2) Gal Ufita Soc. Cons. a R.L.

Il Gal (Gruppo di Azione Locale) Ufita è una società consortile a responsabilità limitata costituita nel 1994 con capitale sociale pari ad € 281.000,00.

La società ha ad oggetto il sostegno e la promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione nell'area di competenza della comunità dell'Ufita ed opera nel campo dell'animazione dello sviluppo rurale, della formazione professionale, e del sostegno alle piccole e medie imprese.

Il Comune di Casalbore ha una quota di partecipazione pari allo 2,49%.

La società non ha dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 componenti. Non si dispone dei dati relativi all'approvazione dei bilanci della società degli ultimi cinque anni.

La società non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altra società partecipata dal Comune.

Nonostante i dati rilevati facciano emergere la necessità di procedere alla dismissione della quota societaria, ed in considerazione del rinnovato impegno dei nuovi amministratori della società ad intercettare fondi europei per intraprendere numerose attività, l'Amministrazione Comunale ritiene di non provvedere per il momento alla dismissione della partecipazione societaria da parte del Comune.

3) Asmenet Soc. Cons. a R.L.

L'Asmenet Soc. Cons. a r.l.- è stata costituita nel 2005 con capitale sociale sottoscritto pari ad € 219.190,00.

La società si propone principalmente la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci. Il Comune di Casalbore ha una quota di partecipazione pari allo 0,10%. La società ha 3 dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un presidente, un consigliere ed un consigliere con carica di amministratore delegato. I compensi solo per l'amministratore delegato sono pari ad € 6.000,00 annui.

Gli utili/perdite degli ultimi cinque anni sono i seguenti:

Anno 2022	Utile	€ 1.198,00	Valore della Produzione € 337.869,00
Anno 2021	Utile	€ 46.042,00	Valore della Produzione € 308.056,00
Anno 2020	Utile	€ 49.741,00	Valore della Produzione € 267.945,00
Anno 2019	Utile	€ 20.705,00	Valore della Produzione € 344.084,00

Anno 2018 Utile € 6.658,00 Valore della Produzione € 336.632,00

La società non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altra società partecipata dal Comune.

Per i motivi sopraindicati, non verificandosi le condizioni previste dall'art. 20 c. 2, non vi è un obbligo di provvedere alla dismissione della partecipazione societaria da parte del Comune.

4) Energreen Casalbore S.r.l.

La Energreen Casalbore S.r.l., è stata costituita nel 2007 con capitale sociale pari ad € 530.000,00 successivamente ridotto a € 100.000,00 in data 31.03.2014.

La società ha per oggetto sociale la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto destinato alla produzione e distribuzione di energia elettrica mediante combustione di biomassa agricolo.

La società è inattiva. Il Comune di Casalbore ha una quota di partecipazione pari al 15,09%.

La società non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altra società partecipata dal Comune. Per i motivi sopraindicati, verificandosi le condizioni previste dall'art. 20 c. 2, vi è un obbligo di provvedere alla dismissione della partecipazione societaria da parte del Comune.

Il Comune di Casalbore, ha avviato l'iter per la dismissione della società Energreen Casalbore S.r.l, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 13.10.2016.

Con nota prot. 2404 del 11 agosto 2017 il Comune ha formalmente espresso la volontà di vendere le proprie quote, dando facoltà agli altri soci di esercitare il diritto di prelazione. Non è pervenuta nei termini alcuna comunicazione in merito.

Successivamente con determinazione n.11 del 14.03.2018 del settore amministrativo, questo Ente procedeva, nel rispetto della normativa vigente in materia, all'approvazione dell'avviso di gara relativo alla dismissione delle quote della società in oggetto di proprietà dell'Ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale. Nei termini fissati dall'avviso di gara non perveniva nessuna offerta per le stesse. Avendo l'obbligo di dismettere le quote di partecipazione nelle società che non svolgono funzioni indispensabili ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali, l'Ente si è avvalso del diritto di recesso onde evitare di incorrere in violazioni di legge che comporterebbero l'irrogazione di pesanti sanzioni da parte della Corte dei Conti. Il Sindaco pro tempore del Comune di Casalbore ha comunicato le proprie dimissioni con nota prot.1059 del 30.03.2019. In data 02.04.2019, inoltre, ha formalmente richiesto all'amministratore delegato pro tempore la convocazione del consiglio di amministrazione per deliberare le dimissioni del presidente e la nomina del nuovo. Successivamente, in data 9 ottobre 2021 ha chiesto al nuovo presidente del CdA, la convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento della società in quanto inattiva. In data 4 aprile 2022 l'assemblea ordinaria dei soci ha deliberato, ai sensi dell'art. 2484 del Codice Civile, la messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore.